

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

PROV. DI CUNEO

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2024

L'anno 2024, il mese di aprile, il giorno ventiquattro, alle ore 10,00, nei locali della sede del Comune, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), **parte economica anno 2024.**

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dott. Carafa Vincenzo

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dal Sig:

Alessandria Marco

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

CISL-FP – Sig. Di Steffano Maurizio,

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

COMPOSTA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

VISTO il CCNL 16/11/2022;

PRESO ATTO che in data 04.10.2023 è stato sottoscritto il C.C.D.I. normativo per il triennio 2023-2025 e di parte economica per l'anno 2023;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 16/11/2022 si deve procedere alla stipula del **C.C.D.I., parte economica anno 2024**, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009, del D. Lgs. N. 165/2001 nonché nel rispetto degli artt. 79 e 80 del CCNL **16/11/2022**;

VISTO l'allegato A che riporta l'ammontare delle risorse finanziarie, parte stabile e variabile, rappresentanti gli elementi che costituiscono il Fondo relativo all'anno 2024 approvato con **Determina del Responsabile del Servizio Personale n. 12 del 17.04.2024**;

DEFINISCE E SOTTOSCRIVE

ai sensi dell'art. 8 del CCNL 16/11/2022 **l'ipotesi di C.C.D.I. parte economica**, come appresso trascritto:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 1 CCNL 16/11/2022, si applica a tutto il personale dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 30/8/2021, non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata.
2. Il presente Contratto Decentrato per la parte economica ha validità fino al 31/12/2024 e conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo CCDI o di norme che risultino incompatibili con il presente.
3. Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da specifiche disposizioni del CCNL.
4. **Per quanto non previsto nel presente CCDI, si rinvia al CCNL vigente.**

TITOLO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2

Risorse finanziarie

1. Il fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente è costituito dalle risorse finanziarie indicate **nell'allegato "A" e quantificate in € 47.168,04 come risultante dalla determina del Responsabile del Servizio Personale n.12 del 17.04.2024.**
2. Le risorse finanziarie, sopra richiamate, devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.
3. **Le risorse "stabili" residue, ammontanti ad € 16.556,56** già decurtate delle somme destinate per:
 - a) progressioni economiche;
 - b) indennità di comparto;
 - c) indennità personale ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa;**oltre alle risorse variabili** corrispondenti ad € 15.169,97 danno un **TOTALE RISORSE pari ad € 31.726,53** che saranno utilizzate per remunerare effettivi e significativi miglioramenti quali – quantitativi delle prestazioni lavorative del personale dipendente correlati ai servizi istituzionali in conformità di quanto stabilito **dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022.**
4. Per **l'anno 2024** le risorse di cui al comma 3, sono utilizzate per le finalità e secondo le previsioni rispettivamente indicate nel presente contratto.
5. **Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali, derivanti dalla parte stabile, sono destinate all'incremento del fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo.**

Art. 3

Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale

Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b)

CCNL 16/11/2022

1. Le risorse che alimentano i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate in **€ 4.230,93** e sono destinate a remunerare la performance organizzativa e individuale.
2. La liquidazione dei relativi compensi dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri stabiliti nel contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2023-2025, sottoscritto in data 04.10.2023;

Art. 4

Risorse finalizzate agli obiettivi previsti e programmati nel Piano della Performance

1. La quota di risorse per le politiche di sviluppo, pari ad **€ 4.230,93**, è finalizzata ad obiettivi che si prefiggono di raggiungere risultati ed obiettivi aggiuntivi ai compiti ed alla programmazione ordinaria dell'Ente.

2. Agli obiettivi, preventivamente e formalmente approvati a seguito di proposta dei Responsabili, svolti al di fuori del normale orario di servizio, possono partecipare tutti i dipendenti dei settori interessati.
3. Per l'anno 2024 non sono stati previsti obiettivi specifici.

Art. 5

Differenziazione del premio individuale

Art. 81 CCNL 16/11/2022;

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81, comma 1 del CCNL16/11/2022, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. Le parti concordano che la misura della maggiorazione viene stabilita nella percentuale non inferiore al 20% ai sensi del comma 4 dell'art.81.
3. In applicazione dei commi 1 e 2, si stabilisce che la **percentuale** massima di personale nella fascia valutativa più elevata a cui tale maggiorazione può essere attribuita è **del 20%** del personale e **che le risorse finanziarie pari ad € 50,77** saranno utilizzate secondo i seguenti criteri:
-VALUTAZIONE COMPRESA TRA 95 E 100 N. 1 dipendente; valore complessivo di premialità € 50,77;

Art. 6

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dell'Area Funzionari e dell'elevata Qualificazione

1. Per quanto attiene alla disciplina dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni contrattuali dettate dagli artt. 16,17, 18, 19 e 20 del CCNL 16/11/2022.

Art. 7

Progressione economica orizzontale ALL'INTERNO DELLE AREE

Artt. 14-92-96-102-106 CCNL 16/11/2022

Per l'anno 2024 sono previste n.2 procedure progressione economica orizzontale all'interno delle Aree. In particolare:

- n.1 progressione nell'area degli Istruttori;
- n.1 progressione nell'area dei Funzionari ed EQ;

L'assegnazione di tale istituto dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri stabiliti nel contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2023-2025, sottoscritto in data 04.10.2023.

Art. 8

Indennità condizioni di lavoro

Art. 84-bis CCNL 16/11/2022

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
 - a) disagiate;
 - b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
 - c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 15,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita mediante la presente contrattazione integrativa, per come previsto all'art. 7, comma 4 del CCNL, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
 - b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

Le parti stabiliscono che l'importo giornaliero da assegnare al personale interessato in relazione alle attività che comportano rischio e disagio sarà pari ad € 4,70 giornalieri.

Totale complessivo presunto € 1.353,60€

La liquidazione dell'indennità, essendo legata alla effettiva presenza in servizio, avverrà a consuntivo d'anno e dovrà essere liquidata con determina del Responsabile del Personale con assunzione di conseguente carico di responsabilità.

A specificazione di quanto previsto nel presente articolo, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

SI CONVIENE:

1) Fattori di disagio:

essendo il **disagio** una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa (di natura spaziale, temporale, strumentane ecc.), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento.

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

- a) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno;
- b) improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività;
- c) elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare resi anche in orario notturno nonché le particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato;
- d) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile nelle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale;
- e) disagio connesso alla disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi necessari al funzionamento del servizio;

2) Fattori di rischio:

I fattori rilevanti di rischio sono: utilizzo di materiali (agenti chimici-biologici-fisici-radianti-gassosi-conduzione di mezzi meccanici/elettrici/a motore- uso di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni); attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive, in condizioni potenzialmente insalubri di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisico.

3) Fattori del maneggio valori:

I fattori del maneggio valori sono: dipendenti adibiti in via continuativa, per l'espletamento delle mansioni di competenza, a funzioni che comportano necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante), Agente contabile.

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- Dai rendiconti annuali resi dagli Agenti contabili;
- Dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

Art. 9

Indennità per specifiche e particolari responsabilità

Art. 84 CCNL 16/11/2022

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, e Funzionari ed EQ, qualora non trovi applicazione la disciplina delle EQ di cui all'art.16 del CCNL 16/11/2022, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino a un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'area dei funzionari e di EQ (non titolare di incarico di E.Q.).

Si tratta di particolari responsabilità di carattere aggiuntivo, rispetto alle prestazioni ordinarie di lavoro, formalmente individuate dai competenti Dirigenti/ Responsabili di Area/Settore, in stretta correlazione con la

concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei Servizi e conseguente ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento dell'incarico di particolare responsabilità aggiuntiva, deve essere in forma scritta ed adeguatamente motivato.

- L'indennità di responsabilità, **di cui al comma 1** del presente articolo, è erogata tenendo conto anche delle indicazioni elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo nello stesso art. 84, con i seguenti criteri e nelle seguenti misure:

- 1.1.1. Personale incaricato di attività dell'Uff. Demografico che comporta specifiche responsabilità: N.1 - € 2.000,00
- 1.1.2. Personale incaricato di attività dell'Uff. Tributi che comporta specifiche responsabilità: N.1 - € 3.000,00
- 1.1.3. Personale incaricato di attività dell'Uff. Segreteria che comporta specifiche responsabilità: N.1 - € 2.000,00

TOTALE RISORSE ASSEGNATE COMMA 1 - € 7.000,00

L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta a consuntivo, in unica soluzione, con liquidazione da parte del Responsabile uff. Personale.

Art. 10

Forme di incentivazione di specifiche attività previste da specifiche norme di legge

(art. 67, comma 3, lettera c) e (Art. 70-ter) CCNL 21/5/2018

(art. 80, comma 2, lettera e) CCNL 16/11/2022

Le modalità di percezione di incentivi derivanti da particolari norme di legge (ex art. 15, comma 1, lett. K, CCNL 1/4/1999), atteso che trattasi di risorse che sono nominalmente trattamento accessorio (poiché tali individuate da contratti ma finanziate con fondi esterne a quelle messe a disposizione dai contratti), le relative somme, nel rispetto di appositi regolamenti, confluiscono nell'ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata rappresentando, contabilmente, una vera e propria partita di giro e riguardano la progettazione di opere pubbliche(dopo l'approvazione del relativo Regolamento), gli accertamenti di contrasto all'evasione IMU, all'Avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in modo forfettario in € 14.000,00, saranno determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo.

Art. 11

Welfare Integrativo

Art. 82 CCNL 16/11/2022

L'Amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti già in essere per finalità assistenziali nell'ambito degli strumenti di carattere mutualistico, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono concedere benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- 1) Iniziative di sostegno al reddito delle famiglie in presenza di un reddito familiare inferiore ad €.....;
- 2) Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli in presenza di un reddito familiare inferiore ad €.....;
- 3) Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- 4) Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- 5) Polizza sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.
- 6) Borse di studio;

Per l'anno 2024 non sono previsti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti.

SEZIONE SPECIALE PER LA POLIZIA LOCALE

Art. 1

Indennità di funzione

Art. 97 CCNL 16/11/2022

1. Gli enti **possono** erogare al personale inquadrato nell'area degli istruttori e nell'area dei funzionari e di E.Q., che non risulti incaricato di E.Q., una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, elevabili fino a un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'area dei funzionari e nella E.Q. da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.
4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 del CCNL.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5;
 - b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
 - d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
 - e) è cumulabile con compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di quest'ultimi;
 - f) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 84 del CCNL per specifiche responsabilità.

I criteri per il riconoscimento di detta indennità nei “SERVIZI” di P.L. , sono:

- 1) Grado rivestito e connessa specifica responsabilità € 2.000,00

Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € 2.000,00.

Art. 2

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

Art. 98 CCNL 16/11/2022

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
 - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
 - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72 del CCNL 21/02/2018;
 - c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Per l'anno 2024 non viene finanziato tale istituto.

Art. 3

Indennità di servizio esterno

Art. 100 CCNL 16/11/2022

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L'indennità di cui al presente articolo:
 - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30 del CCNL;

- b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
 - d) è cumulabile con compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di quest'ultimi;
 - d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 84-bis. CCNL 16/11/2022;
4. Tale indennità spetta, previa attestazione del Responsabile dell'area con conseguente carico di responsabilità, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio con esclusione dei periodi di assenza per qualunque motivo e sarà liquidata a consuntivo dell'anno di riferimento.

Le parti stabiliscono che **l'importo giornaliero** da assegnare al personale interessato, sarà pari ad € 3,00 giornalieri.

Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al presente articolo sono quantificate presuntivamente in € 792,00.

Art. 4

Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato

Art. 56-ter CCNL 21/05/2018

Le parti, per quanto attiene agli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56, ter, del CCNL 21/05/2018 finanziati esclusivamente con risorse versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o iniziative, rimandano l'applicazione del presente istituto alle norme regolamentari adottate in materia dall'Ente.

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

FONDO STABILE	
TOTALE FONDO STABILE 2024	31.998,07
TOTALE UTILIZZI STABILI 2024	15.441,51
TOTALE RISORSE STABILI DA CONTRATTARE	16.556,56
FONDO VARIABILE	
INCREMENTO 1,2% MONTE SALARI 1997	739,60
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ISTAT, progettazioni, IMU, TARI, ecc.)	14.000,00
ULTERIORE INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI AL COMMA 2 LETTERA C) FINO ALLO 0,22% DEL MONTE SALARI 2018 - PROGETTI	220,77
RISORSE FISSE RESIDUE NON UTILIZZATE ANNO 2023	209,60
TOTALE FONDO VARIABILE	15.169,97
di cui risorse riservate	14.000,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI (fondo dinamico)	17.726,53
UTILIZZO PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (art. 84-bis CCNL 2019/2021)	1.353,60
UTILIZZO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 84 CCNL 2019/2021)	7.000,00
UTILIZZOPER INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (art.97 CCNL 2019/2021)	2.000,00
UTILIZZO PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (art.100 CCNL 2019/2021)	792,00
UTILIZZO PER N.2 PROGRESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE (Artt. 14-92-96-102-106 CCNL 2019/2021). N.1 AREA ISTRUTTORI + N.1 AREA FUNZIONARI ED E.Q.	2.350,00
TOTALE DESTINATO A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE (Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b)	4.230,93
TOTALE RISORSE DISTRUBUITE CON IL PRESENTE ACCORDO	17.726,53
AVANZO FONDO DINAMICO ANNO 2024	-

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Dott. Carafa Vincenzo (firmato in originale)

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dal Sig.:

Alessandria Marco (firmato in originale)

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

CISL FP Sig. Maurizio Di Steffano (firmato in originale)

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA
PROV. DI CUNEO

<u>STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO</u> <u>PARTE ECONOMICA ANNO 2024</u>
--

L'anno duemila ventiquattro, il giorno cinque del mese di giugno si procede alla stipula del contratto in oggetto tra le Parti di seguito composte:

PARTE PUBBLICA:

1. Segretario Comunale - Dr. Carafa Vincenzo Presidente

PARTE SINDACALE:

- per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria):

1. Sig. Alessandria Marco

- i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL:

1. Sig. Maurizio Di Steffano CISL-FP

La delegazione trattante regolarmente costituita, conviene quanto appresso:

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti rilasciato con nota del 23 maggio 2024, vista la delibera della Giunta Comunale n.42 del 29 maggio 2024, esecutiva, inerente all'autorizzazione alla firma, le Parti sottoscrivono il presente CCDI economico per l'anno **2024**, relativo al personale dipendente dell'Ente, che acquista immediata efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA
(firmato in originale)

LA DELEGAZIONE SINDACALE

(firmato in originale)

		ALLEGATO "A" A DETERMINAZIONE N.12 DEL 17/04/2024
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024		
COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA		
COSTITUZIONE		NOTE
PARTE STABILE	IMPORTI LORDI	
importo consolidato anno 2017	16.802,67	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 e 1 bis
€ 83,20 per n. 6 dipendenti presenti al 31.12.2015	499,20	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018
maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali	164,84	a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 11 legge 12/2019 e articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
RIA, assegni ad personam compresa 13^	0,00	a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
trattamenti economici più favorevoli riassorbiti	0,00	a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21 maggio 2018
oneri a regime trattamento economico personale trasferito da altro ente a fronte di corrispondente riduzione delle componenti stabili dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	0,00	a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera d) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
stabili riduzioni lavoro straordinario ad invarianza complessiva delle risorse stanziaste	0,00	a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera e) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016, nel rispetto della norma
Articolo 79 - comma 1 - lettera a) - TOTALE IMPORTO CONSOLIDATO	17.466,71	a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera g) del CCNL maggio 2018 non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 5 dipendenti	422,50	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del CCNL 21 maggio 2018
risorse stanziaste dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	6.721,07	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 - lettera b) - non soggetto al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali	148,20	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 - lettera c) - (maggiori capacità assunzionali DM 17 marzo 2020) - non soggette al limite fondo 2016 nel rispetto della norma
A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a copertura dell'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - n. 0 dipendenti B3 e numero 2 dipendenti D3	7.239,59	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 - lettera d) - non soggette al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
SUPERO FONDO 2016	0,00	CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - ARTICOLO 79, COMMA 6
TOTALE INCREMENTI FONDO STABILE	14.531,36	
TOTALE FONDO STABILE	31.998,07	
PARTE VARIABILE		
Articolo 67 - comma 3 - lettera a) - contratti sponsorizzazione, accordi con privati, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza ecc.	0,00	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2
Articolo 67 - comma 3 - lettera b) - risparmi piani triennali razionalizzazione spesa (art.16 D.L. n.98/2011)	0,00	nel limite del fondo anno 2016 - Kit ARAN controllo fondi 2010-2014
Articolo 67 - comma 3 - lettera c) - risorse specifiche disposizioni di legge (ISTAT, progettazione, ecc.)	12.000,00	non soggetti al limite del fondo anno 2016 - deliberazione Corte dei Conti Autonomie n. 34/2016 e articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
Articolo 67 - comma 3 - lettera d) - RIA, assegni ad personam + ratei 13^ - mensilità residue dopo la cessazione	0,00	non soggette al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
Articolo 67 comma 3 - lettera f) - compensi ai messi notificatori per notificazione atti per conto atti amministrazione finanziaria	0,00	personale cessato nell'anno precedente - nel limite del fondo 2016 o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse variabili (DM 17 marzo 2020)
Articolo 67 - comma - 3 - lettera k) - oneri trattamento economico personale trasferito da altro ente - per i mesi residui dell'anno relativo al trasferimento	0,00	nel limite del fondo anno 2016
Articolo 79 - comma 2 - lettera a) - TOTALE	12.000,00	non soggetti al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
fino ad un massimo dell'1,2% monte salari anno 1997	739,60	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), k) del CCNL 21 maggio 2018
adeguamento disponibilità per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzione di personale a tempo determinato, comprese le risorse destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale - PROGETTI	0,00	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2 - lettera b) - nel limite del fondo anno 2016 o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse variabili
ulteriore incremento delle risorse di cui al comma 2 lettera c) fino allo 0,22% del monte salari 2018 - PROGETTI	220,77	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 3 - in base alle proprie capacità di bilancio - non soggetto al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
risparmi fondo lavoro straordinario anno 2023	0,00	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2 - lettera d) - soggetti al limite 2016 dal 2019 - parere Ragioneria Stato n.169507 del 20 giugno 2019
risorse fisse residue non utilizzate anno 2023	209,60	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 80 - comma 1 - non soggette al limite del fondo anno 2016 - orientamento ARAN RAL1830 del 3 marzo 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
Articolo 79 - comma 2 - lettere b), c), d), comma 3 e articolo 80, comma 1 - TOTALE	1.169,97	
Articolo 1 - comma 1091 - Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - progetti per IMU, TARI ed altri tributi erariali e sociali	2.000,00	non soggette al limite del fondo anno 2016 - da quantificare con le condizioni previste nel comma 1091 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016	0,00	Articolo 8 - comma 3 - D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 - non soggetto al limite del fondo 2016
TOTALE FONDO VARIABILE	15.169,97	
TOTALE FONDO	47.168,04	
UTILIZZO PRESUNTO		
indennità di comparto	3.609,72	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 80
costo progressioni economiche storiche	11.057,11	Articolo 80, comma 1, primo periodo - CCNL 16 novembre 2022
costo ex progressioni economiche ora differenziali stipendiali attribuite nel 2023	0,00	Articolo 80, comma 1, primo periodo - CCNL 16 novembre 2022
incremento indennità riconosciute al personale educativo asili nido	0,00	Articolo 80, comma 2, lettera j) - CCNL 16 novembre 2023
indennità personale ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa	774,68	Articolo 80, comma 1, primo periodo - CCNL 16 novembre 2022
APPR per passaggio tra categorie	0,00	Articolo 80, comma 1, primo periodo - CCNL 16 novembre 2022
TOTALE UTILIZZI STABILI	15.441,51	Articolo 15 - comma 3 - CCNL 16 novembre 2022
INCENTIVI PROGETTAZIONE E PROGETTI IMU TARI	14.000,00	Articolo 15 - comma 3 - CCNL 16 novembre 2022
compensi per commissari di concorso interni	0,00	Articolo 80, comma 2, lettera d) - CCNL 16 novembre 2024
		Corte dei Conti Regione Sardegna n. 23 del 28 febbraio 2024
RISORSE DA CONTRATTARE	17.726,53	NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 80 - COMMI 2 E 3
TOTALE COMPLESSIVO	47.168,04	NEI LIMITI DI QUANTO INDICATO AL PUNTO B39
VERIFICA LIMITI 2016		CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - ARTICOLO 79, COMMA 6
FONDO ANNO 2016 - DA SICO ENTE	17.542,27	
RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016 - DA ENTE	24.383,00	
TOTALE LIMITE 2016	41.925,27	
FONDO ANNO CORRENTE	17.542,27	
E.Q. POSIZIONI ANNO CORRENTE	24.260,60	
TOTALE ANNO CORRENTE	41.802,87	
ulteriore incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 fino allo 0,22% del monte salari 2018 - E.Q. POSIZIONI ANNO CORRENTE	121,40	CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 3 - in base alle proprie capacità di bilancio - non soggetto al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022
SUPERO FONDO 2016	0,00	CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - ARTICOLO 79, COMMA 6
NEL TETTO DEL FONDO 2016	122,40	CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - ARTICOLO 79, COMMA 6